

## **BANDO PER PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO ASERVIZIO DEGLI STUDENTI DELL'AREA DELLE BIOSCIENZE**

### **FAQ N°1**

**Volendo partecipare alla gara indicata in oggetto in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, chiediamo quanto segue: l'associato che deve eseguire le lavorazioni relative alla categoria OS18-A non ha l'attestazione SOA, può partecipare con i requisiti dei lavori eseguiti?**

Si fa presente che ai sensi dell'art. 83, comma 2, del DLgs 50/2016, per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

Fino all'adozione di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 14, che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del DPR 207/2010.

Pertanto, al caso in specie si applica il contenuto dell'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010 che, all'ultimo periodo, testualmente recita "Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006 (successivamente riportato al 10% con D.M II.TT. 248/2016) indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90".

In conclusione, nel caso segnalato dal concorrente, trova applicazione l'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010.

### **FAQ N°2**

**In caso di consorzio stabile, il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato dalla consorziata designata all'esecuzione dei lavori?**

Conformemente a quanto riportato nel disciplinare di gara a pagina 6, punto H), il sopralluogo in caso di consorzio dovrà essere svolto da un rappresentante dello stesso, evidentemente munito di apposito documento di riconoscimento e di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dello stesso consorzio comprovante il ruolo del delegato (nel caso specifico titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente di una delle ditte del consorzio).

### FAQ N°3

**Io possiedo un OG3 seconda classifica e certificato di regolare esecuzione (cel pubblico) per la categoria OG10 sui 60.000,00 euro quindi lo stesso ricopre la categoria OG10?**

Relativamente al possesso della categoria OG10, si sottolinea che, conformemente a quanto riportato nel disciplinare di gara a pagina 3, punto 2), per le opere scorporabili è previsto il possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, **obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale** con mandante qualificata, oppure possesso del requisito, per le sole categorie scorporabili e subappaltabili per intero, con riferimento alla categoria prevalente OG3 e **obbligo di subappalto** ad imprese in possesso della specifica qualificazione.

### FAQ N°4

**Per quanto riguarda la categoria OS18-A le voci come da computo metrico, non ricadono in quelle a rischio di infiltrazioni mafiose, quindi volevo sapere se possibile subappaltare per intero la categoria OS18-A?**

Relativamente alla possibilità di subappaltare per intero la categoria specialistica OS18-A, si applica il contenuto dell'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010 che, al secondo periodo, testualmente recita "Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'[articolo 170, comma 1](#), del DPR 207/2010 per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito (cfr. FAQ n°1).

### FAQ N°5

**La nostra impresa è in possesso della cat. OG3 e OG10 ma non della categoria SIOS OS18-A. Poiché l'importo della categoria SIOS è pari al 12,25 % si chiede se è possibile partecipare alla gara subappaltando al 100% tale categoria, evitando quindi di ricorrere al raggruppamento temporaneo?**

Si fa presente che con D.M II.TT. 248/2016 la percentuale del 15%, prevista dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006, è stata riportata al 10%.

Pertanto per la categoria specialistica OS18-A, si applica il contenuto dell'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010 che, al secondo periodo, testualmente recita "Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'[articolo 170, comma 1](#), del DPR 207/2010 per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito (cfr. FAQ n°1).

#### **FAQ N°6**

**Nella terna dei subappaltatori è possibile inserire aziende che verranno già indicate da altre imprese?**

La normativa attualmente vigente non nega la possibilità di inserire nella terna dei subappaltatori ditte indicate da altre imprese. Tale eventualità è contemplata per altro nel paragrafo 9 dei Bandi Tipo n°1 e n°2, approvati dall'ANAC rispettivamente con delibera n°1228 del 22/11/2017 e delibera n°2 del 10/01/2018, dove testualmente si recita “È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti”.

#### **FAQ N°7**

**Nella terna dei subappaltatori è possibile inserire aziende che parteciperanno esse stesse alla gara?**

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti di cui al suddetto codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

#### **FAQ N°8**

**Si chiede se il requisito di possesso di attestazione per le categorie OG10 e OS18A deve essere posseduto, nel caso di consorzi stabili, anche dall'impresa consorziata designata all'esecuzione dei lavori?**

Si applica il contenuto dell'art. 81 del DPR 207/2010 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs 163/2006, che testualmente recita “Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate” (cfr. FAQ n°1).